



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 36 DEL 31.05.2021

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 106/21 PROMOSSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, ISTITUITO PRESSO L'ODINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA, NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELLAPPENNINO MODENESE, IN LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **12.30** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 173, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	
4 -		
5 -		

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- questo Comune era socio del Consorzio di Promo-commercializzazione turistica dell'Appennino Modenese "Valli del Cimone", che con atto Notaio Marone rep. 5594/2976 in data 14 novembre 2018 è stato posto in liquidazione;
- tutti gli Enti hanno aderito al Consorzio, assumendo la qualità di consorziati, e hanno già dichiarato il loro recesso (i Comuni di Fanano e Montecreto con efficacia dal 1° gennaio 2022; i Comuni di Frassinoro e Lama Mocogno e l'Unione con efficacia dal 1° gennaio 2021; il Comune di Sestola con efficacia dal 1° gennaio 2019; il Comune di Pavullo nel Frignano con efficacia dal 1° gennaio 2018);
- mediante delibera del 27 settembre 2018 l'assemblea dei consorziati ha fissato in € 427.897,00 la misura del contributo integrativo dovuto dai consorziati per l'esercizio 2017, oltre a € 48.586,00 per imposte dell'esercizio, contestualmente deliberando i criteri di ripartizione interna dell'importo complessivo di € 476.483,00;
- mediante delibera in data 14 novembre 2018 l'assemblea dei consorziati ha fissato in € 77.280,00 la misura del contributo integrativo dovuto dai consorziati per l'esercizio 2018, contestualmente deliberando i criteri di ripartizione interna del contributo;
- mediante ulteriore delibera in data 14 novembre 2018 il Consorzio è stato posto in liquidazione;
- il Liquidatore ha quindi richiesto a ciascun Ente, e ai restanti consorziati, di provvedere al pagamento degli importi indicati nelle delibere di cui al precedente punto, nelle misure di seguito indicate:

Ente	Delibera 27/9/2018	Delibera 14/11/2018	Totale
Comune di Fanano	€ 28.871,31	€ 1.487,63	€ 30.358,94
Comune di Frassinoro	€ 21.634,80	€ 1.487,63	€ 23.122,43
Comune di Lama	€ 9.943,45	€ 1.487,63	€ 11.431,08
Comune di Montecreto	€ 22.897,89	€ 1.487,63	€ 24.385,52
Comune di Pavullo	€ 121.495,43	0,00	€ 121.495,43
Comune di Sestola	€ 30.113,64	€ 1.487,63	€ 31.601,27
Unione dei Comuni	€ 85.613,90	€ 26.777,35	€ 112.391,25

Preso atto che:

- gli Enti, in ragione della da loro ritenuta invalidità delle delibere, non hanno provveduto al pagamento di quanto richiesto dal Liquidatore;
- sono quindi insorte tra ciascun Ente, da un lato, e il Consorzio, dall'altro lato, una pluralità di controversie (tra loro distinte, anche se di analogo oggetto), sfociate nei procedimenti monitori proposti dal Consorzio e nei giudizi di opposizione promossi dagli Enti che sono riepilogati nella seguente tabella:

Ente	Delibera 27/9/2018	Delibera 14/11/2018	Totale
Comune di Fanano	€ 28.871,31	€ 1.487,63	€ 30.358,94
Comune di Frassinoro	€ 21.634,80	€ 1.487,63	€ 23.122,43

Comune di Lama Mocogno	€ 9.943,45	€ 1.487,63	€ 11.431,08
Comune di Montecreto	€ 22.897,89	€ 1.487,63	€ 24.385,52
Comune di Pavullo	€ 121.495,43	0,00	€ 121.495,43
Comune di Sestola	€ 30.113,64	€ 1.487,63	€ 31.601,27
Unione dei Comuni	€ 85.613,90	€ 26.777,35	€ 112.391,25

- che con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 63 del 27/11/2020 e' stata delegata l'Unione dei Comuni del Frignano, al conferimento di incarico di rappresentanza legale all'Avv. Luca Ferrari con studio e domicilio presso la "Monari Sardè & Ferrari – Associazione Professionale" con sede in Bologna, per conto di questo Comune e degli altri Enti che intenderanno aderire, nel procedimento di mediazione da instaurare dinanzi all'Organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Modena, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo transattivo con il Consorzio di promo-commercializzazione turistica dell'Appennino Modenese "Valli del Cimone";
- l'Unione - d'intesa con i restanti Enti - ha promosso dinanzi all'Organismo di Mediazione, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Modena, il procedimento di mediazione n. 106/21;
- nel corso del procedimento è emersa l'opportunità di pervenire a una definizione globale dei rapporti tra gli Enti e il Consorzio, mediante pagamento a quest'ultimo anche degli ulteriori contributi deliberati per l'esercizio 2018 e dei contributi deliberati per gli esercizi successivi e a carico degli Enti *medio tempore* non receduti;
- il Comune di Frassinoro, avendo ricevuto nel corso del procedimento di mediazione la notificazione di atto di precetto, ha corrisposto al Consorzio (mediante mandato di pagamento n. 518 in data 3 maggio 2021) l'intera somma di cui al precetto (€ 24.622,86) al solo fine di evitare pignoramenti e senza per ciò rinunciare all'opposizione proposta;

Ripercorsi i termini della controversia che ha dato origine alla mediazione di cui sopra, qui sinteticamente riassunti, e preso atto della proposta formulata dal mediatore di seguito riportata:

- 1) Ciascun Ente si obbliga a pagare al Consorzio somme pari al 70% del totale degli importi in linea capitale per contributi di cui alle delibere dell'assemblea del Consorzio del 27 settembre e del 14 novembre 2018 (cfr. il primo dei precedenti prospetti), come da seguente tabella e con la precisazione che per effetto della conclusione del proprio separato accordo transattivo ciascun Ente assume esclusivamente la propria obbligazione, senza vincolo di solidarietà con i restanti Enti:

Ente	Importo da corrispondere
Comune di Fanano	21.251,26 €
Comune di Lama Mocogno	8.001,76 €

Comune di Montecreto	17.069,93 €
Comune di Pavullo	85.046,80 €
Comune di Sestola	22.120,89 €
Unione dei Comuni	78.673,88 €

- 2) Ciascuno degli Enti indicati nella seguente tabella si obbliga altresì a pagare al Consorzio gli importi ivi indicati per integrazione dei contributi per l'esercizio 2018 e per i contributi degli esercizi successivi sino alla data di efficacia del proprio recesso, ferma anche in questo caso restando la precisazione che, per effetto della conclusione del proprio separato accordo transattivo, ciascun Ente assume esclusivamente la propria obbligazione, senza vincolo di solidarietà con i restanti Enti (e fermo altresì il comune riconoscimento che nulla è dovuto, per i predetti titoli, dagli Enti non inseriti nella tabella).

	<b>Integrazione 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Comune di Fanano	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	10.600,00 €
Comune di Lama Mocogno	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	Recesso	6.600,00 €
Comune di Montecreto	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Comune di Sestola	2.650,00 €	Recesso	Recesso	Recesso	2.650,00 €
Unione dei Comuni	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Recesso	15.000,00 €

- 3) Ciascuno degli Enti indicati nella seguente tabella si obbliga altresì a pagare al Consorzio gli importi ivi indicati, a titolo di rimborso delle spese legali dal Consorzio sostenute nei procedimenti monitori proposti e nei giudizi di opposizione pendenti dinanzi al Tribunale di Modena, ferma anche in questo caso restando la precisazione che per effetto della conclusione del proprio separato accordo transattivo ciascun Ente assume esclusivamente la propria obbligazione, senza vincolo di solidarietà con i restanti Enti (e fermo altresì il comune riconoscimento che nulla è dovuto, per i predetti titoli, dagli Enti non inseriti nella tabella).

<b>Ente</b>	<b>Spese legali da rimborsare</b>
Comune di Fanano	3.507,15 €
Comune di Lama Mocogno	2.069,25 €
Comune di Montecreto	2.069,25 €
Comune di Sestola	3.507,15 €

Unione dei Comuni	6.508,85 €
	<b>17.661,65 €</b>

- 4) I compensi dovuti all'Organismo di Mediazione saranno integralmente a carico dell'Unione, la quale si obbliga dunque sia a rimborsare al Consorzio gli importi che questo ha a tale titolo anticipato sia a provvedere al versamento diretto di quanto già richiesto ma non ancora corrisposto dal Consorzio.
- 5) Tutti i pagamenti e i rimborsi di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 dovranno essere effettuati dagli Enti, mediante bonifico sul conto corrente del Consorzio, entro il termine essenziale del 30 giugno 2021.
- 6) Il Consorzio riconosce che - sulla base dei criteri di composizione della controversia pattuiti negli articoli precedenti e tenendo conto che il Comune di Frassinoro ha già integralmente corrisposto i contributi richiesti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 - il debito del Comune di Frassinoro risulta pari a € 18.524,05, come da seguente tabella:

Causale	Importo
70% Contributi delibere 27/9/2018 e 14/11/2018 (art. 2)	16.185,70 €
Rimborso spese legali procedimento monitorio, precetto, opposizione (art. 4)	2.338,35 €

Pertanto, il Consorzio si obbliga a corrispondere al Comune di Frassinoro l'importo di € 6.138,81 (€ 24.622,86 di cui alla premessa f) meno € 18.524,05), entro il termine essenziale del 30 giugno 2021;

Poiché il Comune di Frassinoro non ha ulteriori obbligazioni verso il Consorzio, sono immediatamente e definitivamente efficaci nei confronti del Comune di Frassinoro le dichiarazioni e le rinunce espresse dal Consorzio nel successivo art. 8.b).

- 7) In occasione delle prossime udienze fissate nei giudizi di opposizione di cui alla premessa b) i procuratori delle parti chiederanno ove necessario il rinvio di ciascuna causa a udienza successiva al 30 giugno 2021, così da verificare l'esecuzione dei singoli accordi transattivi.
- 8) In caso di tempestivo e integrale adempimento da parte del singolo Ente delle obbligazioni sopra dedotte e sull'Ente gravanti:
- a) ciascun singolo giudizio di opposizione di cui è parte ciascun Ente adempiente verrà abbandonato ex artt. 181 e 309 c.p.c., e quindi senza pronuncia circa le spese, con rinuncia del Consorzio a chiedere l'esecutorietà e/o a mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'Ente adempiente;
- b) il Consorzio non avrà più nulla a pretendere da ciascun Ente adempiente in relazione a tutto quanto inerente e conseguente ai rapporti intercorsi descritti in precedenza, dandosi reciprocamente atto le parti di aver definito, con la sottoscrizione della presente transazione, ogni reciproco diritto, ragione, azione derivante o, comunque, occasionato da tutti i rapporti in precedenza descritti finora intercorsi tra loro.

- 9) L'Unione e i Comuni di Frassinoro e Lama Mocogno si obbligano altresì nei confronti del Consorzio a provvedere al versamento dell'imposta per la registrazione dei decreti, provvisoriamente esecutivi, pronunciati dal Tribunale di Modena e indicati nella precedente premessa b).
- 10) Nella misura in cui effettivamente dovuta, sarà a carico di ciascun Ente l'imposta per la registrazione di ciascun singolo accordo che risulterà concluso per il caso di accettazione della presente proposta.
- 11) Fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4, 6, 8 e 9, gli Enti non vanteranno nei confronti del Consorzio, e il Consorzio non vanterà nei confronti degli Enti, alcuna ulteriore pretesa a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nei procedimenti e nei giudizi indicati nella precedente premessa b), espressamente rinunciando i Comuni di Fanano, Montecreto, Sestola e l'Unione dei Comuni a mettere in esecuzione le sentenze con cui il Tribunale di Bologna ha condannato il Consorzio al rimborso delle spese dei giudizi di opposizione.
- 12) Per il caso di mancato adempimento, nel termine di cui all'art. 5, delle obbligazioni dedotte nei precedenti artt. da 1 a 4, il Consorzio avrà alternativamente e a sua insindacabile discrezione la facoltà di:

a) dichiarare risolto l'accordo concluso con il singolo Ente, con la precisazione che in caso di risoluzione l'accordo si considererà *ab origine* e integralmente inefficace, riacquistando dunque le parti tutti i diritti e le facoltà, anche di natura processuale, cui rinunciano con la conclusione dell'accordo;

b) ovvero agire per l'adempimento dell'accordo (ferma restando in tal caso, onde evitare la duplicazione di titoli esecutivi, la rinuncia a chiedere l'esecutorietà e/o a mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'Ente inadempiente).

Considerato sussistano i presupposti e i limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di transazione, affermati con orientamenti costanti dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 123/2015, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n.181/2017 e n. 108/2018):

- 1) l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia;
- 2) la transazione deve ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.
- 3) deve rispondere ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.
- 4) la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- 5) la patrimonialità del rapporto giuridico requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.), in forza dell'art. 1321 dello stesso

codice.

Visti i seguenti documenti, che vengono posti agli atti del presente provvedimento:

- la proposta di mediazione predisposta nella riunione dell'Organismo di Mediazione svoltasi in data 17/05/2021;
- i pareri in data 21/04/2021 e in data 21/05/2021 dell'Avv. Luca Ferrari con studio e domicilio presso la "Monari Sardè & Ferrari – Associazione Professionale" con sede in Bologna;
- il parere del Revisore dei Conti posto in atti;

Ritenuto necessario aderire alla proposta immodificabile del mediatore, in quanto questa costituisce al di fuori di un procedimento giudiziale garanzia di equità per la soddisfazione degli interessi reciproci oltre che a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica maturata e maturanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Visto altresì il parere favorevole espresso dal medesimo Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

### **DELIBERA**

- 1) Di aderire, per le ragioni meglio specificate in premessa, alla proposta del mediatore formulata a conclusione del procedimento di mediazione nelle premesse descritte, predisposta nella riunione dell'Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Modena svoltasi in data 17/05/2021 (procedimento di mediazione n. 106/21), posta agli atti del presente provvedimento;
- 2) Di autorizzare il Sindaco o in alternativa il Vice Sindaco a sottoscrivere la proposta di mediazione nei termini formulati dal mediatore;
- 3) Di dare atto che la proposta di mediazione di che trattasi comporta per il Comune un onere finanziario pari a € 19.139,18;
- 4) Di prendere atto che la somma di cui sopra è stata appositamente prevista nel Bilancio di Previsione 2021 e che con successivo separato provvedimento si procederà alle necessarie operazioni per consentire il pagamento di quanto dovuto nei termini pattuiti nell'accordo di mediazione;
- 5) Di incaricare i competenti servizi degli adempimenti attuativi del presente provvedimento.

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SVICE EGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 07/06/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

**Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

è divenuta esecutiva il . . .

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIRKA LOTTI**

